



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

DIRETTIVA PED

MATRICE DELLE REVISIONI

| Rev. | Data | DESCRIZIONE delle MODIFICHE | Redatto da | Approvato da |
|------|----------|-----------------------------|--|--|
| 00 | 06/06/11 | Nuova emissione |  Responsabile Qualità |  DIREZIONE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 2 di 20 |

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | 3 |
| 3. DEFINIZIONI | 4 |
| 4. CONDIZIONI GENERALI | 4 |
| 5. CONDIZIONI ECONOMICHE | 5 |
| 5.1 Tariffe..... | 5 |
| 5.2 Condizioni di Pagamento..... | 5 |
| 6. RISERVATEZZA..... | 5 |
| 7. DOVERI E DIRITTI..... | 6 |
| 7.1 Doveri dell'Organizzazione | 6 |
| 7.2 Diritti dell'Organizzazione..... | 7 |
| 7.3 Diritti e doveri di ECO Certificazioni S.p.A. | 7 |
| 8. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE | 8 |
| 8.1 Domanda di Certificazione e Offerta/Contratto | 8 |
| 8.2 Attività di Valutazione della Conformità | 8 |
| 8.3 Verifiche Supplementari..... | 9 |
| 8.4 Rilascio della Certificazione | 10 |
| 8.5 Comitato di Delibera delle Certificazioni..... | 10 |
| 8.6 Comitato di certificazione (Organo garante dell'Imparzialità e dell'indipendenza)..... | 11 |
| 8.7 Elenco dei Prodotti Certificati | 12 |
| 9. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PERIODICA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE..... | 12 |
| 10. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SUCCESSIVO RINNOVO | 12 |
| 11. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE..... | 13 |
| 11.1 Rinuncia | 13 |
| 11.2 Sospensione..... | 13 |
| 11.3 Revoca | 14 |
| 12. RECLAMI E RICORSI | 14 |
| 12.1 Reclami | 14 |
| 12.2 Ricorsi o appelli | 15 |
| 13. CONTENZIOSI | 16 |
| 14. VOLTURA DEL CERTIFICATO | 16 |
| 15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE..... | 16 |
| 16. MODIFICA/ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE | 16 |
| 17. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE..... | 17 |
| 17.1 Modifiche ai Requisiti di Certificazione | 17 |
| 17.2 Modifiche al Regolamento..... | 17 |
| ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE..... | 19 |
| ALLEGATO B - INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196 | 20 |

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 3 di 20 |

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le regole generali che i Fabbricanti devono seguire per ottenere e mantenere una Certificazione di prodotto nell'ambito della Direttiva PED (97/23/CE) rilasciata da Certificazioni S.p.A. (da ora in avanti ECO).

I servizi di certificazione ECO sono aperti a tutte i Fabbricanti che ne facciano richiesta e che si impegnino all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla Certificazione.

Inoltre al fine di evitare discriminazioni di carattere finanziario, economiche o legate alle dimensioni dell'Organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private, ECO ha predisposto un "Tariffario" in cui si riportano le condizioni economiche applicate in modo non discriminatorio a tutte le organizzazioni richiedenti servizi di Certificazione di Prodotto.

ECO rilascia la Certificazione per i prodotti che rispettano i Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nella Direttiva PED (97/23/CE).

ECO non fornisce ai Fabbricanti servizi di consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica relativa la prodotto da certificare, nonché assistenza per l'attuazione e la manutenzione di Sistemi di Gestione aziendali attuati dal fabbricante per la realizzazione del prodotto.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti di riferimento per le attività di certificazione di ECO nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono i seguenti:

- Direttiva PED 97/23/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 recante "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione";
- Linee Guida emesse dal Working Group Party della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dal Forum degli Organismi Notificati Italiani;
- EN 45011:1998 (Guida ISO/IEC 65:1996) "Criteri generali per Organismi operanti sistemi di certificazione di prodotti"
- ISO/IEC 17021:2011 "Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e certificazione di sistemi di gestione"
- ISO/IEC 17024:2003 "Valutazione della conformità – Requisiti generali per Organismi operanti la certificazione del personale"
- UNI CEI EN 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale";
- GUIDE IAF – EA applicabili
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accredimento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di Gestione per la qualità e/o di Gestione Ambientale".

A questo Regolamento, è inoltre applicabile il Tariffario per la certificazione di Attrezzature e Insiemi in Pressione di ECO.

ECO, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali".

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 4 di 20 |

3. DEFINIZIONI

In questo documento valgono i termini e le definizioni riportate nella Direttiva 97/23/CE PED, nelle norme di riferimento riportate al precedente § 2 e nel Manuale Qualità ECO nella versione aggiornata.

In questo Regolamento si fa impiego dei termini di "valutazione" e "audit" con lo stesso significato, e dei termini "ispettore" e "auditor" con lo stesso significato. Analogamente per i termini derivati da questi.

Inoltre si fa impiego dei termini "Fabbricante" e "richiedente" per designare l'entità/parte che richiede e si avvale dei servizi di certificazione di ECO Certificazioni S.p.A.

Classificazione dei rilievi:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.

Le Non Conformità comportano la sospensione dell'iter di certificazione e devono essere risolte dal Fabbricante, verificate e chiuse da ECO Certificazioni S.p.A. prima del rilascio del Certificato di valutazione della conformità del prodotto.

La mancata soluzione delle Non Conformità rilevate comporta il rifiuto all'emissione del suddetto Certificato.

Prescrizione: indicazione al fabbricante dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzature, ma che devono comunque essere risolti dal fabbricante entro i termini indicati da ECO Certificazioni.

4. CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivato l'iter certificazione da parte dei ECO, il Fabbricante richiedente deve:

- Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Certificazione ivi compresi gli allegati allo stesso, e nell'offerta/contratto per la certificazione formulata da ECO Certificazioni S.p.A., ivi compreso il diritto di accesso alle proprie sedi, aree, processi, registrazioni, personale e alla documentazione di sistema (se applicabile dal Modulo di valutazione della conformità prescelto), inclusi i reclami agli Ispettori di ECO Certificazioni S.p.A., di ACCREDIA e di eventuali Osservatori esterni o interni a ECO Certificazioni S.p.A. la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione da parte dei fabbricanti.
- Fornire tutta la documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico) prevista dal Modulo di valutazione della conformità prescelto come descritta all'interno della Direttiva PED;
- Se lo prevede il Modulo di valutazione della conformità, disporre ed applicare un sistema di gestione che garantisca il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti dalla Direttiva per la progettazione, fabbricazione, prove e ispezioni sul prodotto (per quanto applicabile);
- Disporre, se applicabile, di documenti di sistema (Manuale, Procedure e Registrazioni).
- Qualora un'organizzazione certificata o in corso di certificazione non consenta agli ispettori ECO e/o dell'ente di accreditamento di accedere alle proprie sedi, aree, processi, registrazioni, personale e alla documentazione di sistema inclusi i reclami, l'iter di certificazione verrà interrotto e ECO Certificazioni S.p.A. non potrà emettere il relativo certificato o in caso di aziende già certificate, sarà predisposta la revoca immediata della certificazione.

La Certificazione ed il suo mantenimento (quando applicabile) sono subordinate al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 5 di 20</i> |

5. CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1 Tariffe

Gli importi per la certificazione sono espressi da un "Tariffario" la cui applicazione, valutate le caratteristiche dello specifico prodotto, determina l'offerta economica.

Possono aversi variazioni all'offerta a seguito delle modifica del Tariffario o perché a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta.

Tali variazioni e/o difformità potranno essere:

- a) comunicate dal Fabbricante a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
- b) rilevate a seguito dell'analisi del Fascicolo Tecnico (se applicabile),
- c) rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione in campo (se applicabile).

Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate, per fax o posta elettronica o posta ordinaria, ai Fabbricanti che hanno diritto di rinunciare alla certificazione entro mesi uno (1) dalla data di notifica delle variazioni.

Per le attività svolte durante i trenta (30) giorni previsti al § 17.2 del presente Regolamento, al Fabbricante che si avvalga del diritto di rinuncia, saranno applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.

Il tariffario è approvato dal Comitato di Certificazione di ECO ed eventuali variazioni, ancorché sottoposte ai Fabbricanti, sono preventivamente autorizzate dallo stesso.

5.2 Condizioni di Pagamento

Perché venga attivato l'iter di Certificazione, il Fabbricante dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.

Il mancato versamento degli importi dovuti, secondo le modalità sottoscritte nell'Offerta/Contratto comporteranno la non effettuazione da parte di ECO Certificazioni S.p.A. dell'attività e, quando applicabile, l'emissione di una lettera di diffida che può comportare anche il ritiro della certificazione così come previsto dal presente Regolamento.

La richiesta di recesso dal contratto, comunicata con preavviso scritto inferiore a mesi tre (3) dalla data di scadenza della certificazione (per le attività che prevedono una scadenza definita della certificazione), comporta il pagamento di una penale pari al 20% dell'importo dovuto nel triennio.

6. RISERVATEZZA

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di certificazione sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da ECO Certificazioni S.p.A. e successivamente approvata (comunque prima della loro diffusione) in forma scritta dal Fabbricante/persona interessata, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura).

ECO Certificazioni S.p.A. garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti i prodotti certificati e i rispettivi Fabbricanti.

Il Fabbricante approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento e al Comitato di Certificazione di ECO per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

Tutte le persone coinvolte nel processo di certificazione che hanno accesso agli uffici di ECO, sia interne che esterne a ECO Certificazioni S.p.A., sottoscrivono un impegno alla riservatezza.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 6 di 20</i> |

Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi da ECO Certificazioni S.p.A. senza il consenso scritto del Fabbricante ad eccezione dei dati riportati nell'elenco delle Certificazioni emesse da ECO Certificazioni S.p.A. e di quelli riguardanti lo stato di validità delle certificazioni rilasciate da ECO Certificazioni S.p.A. (incluse quelle relative alle sospensioni e revoche delle certificazioni).

Inoltre i dati delle Certificazioni emesse e lo stato di validità, sospensione, revoca delle certificazioni potranno essere pubblicati sul sito internet di ECO Certificazioni S.p.A. e per le eventuali attività per cui ECO Certificazioni S.p.A. è accreditato saranno inseriti nella banca dati ACCREDIA consultabile su relativo sito internet (per quanto applicabile).

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), ECO Certificazioni S.p.A. si ritiene sollevata dall'obbligo della Riservatezza, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione applicabile, ECO Certificazioni S.p.A. provvederà ad informare preventivamente il Fabbricante/persona interessata.

7. DOVERI E DIRITTI

7.1 Doveri dell'Organizzazione

L'Organizzazione richiedente la Certificazione e certificata deve:

- a) rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;
- b) Fornire tutta la documentazione tecnica (come previsto da ciascun Modulo di cui all'Allegato III della Direttiva PED) relativa al prodotto da certificare in lingua italiana (eventualmente può essere accettata la lingua inglese) necessaria alla valutazione dello stesso ;
- c) Mettere a disposizione gli esemplari, eventuali campioni o il prototipo per l'esecuzione della verifica finale prevista dalla Direttiva e tutte le verifiche e prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di ECO accesso ai locali di fabbricazione del prodotto;
- d) non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di Certificazione;
- e) comunicare ad ECO Certificazioni eventuali modifiche apportate prodotto oggetto di certificazione e/o al relativo processo di produzione;
- f) comunicare ad ECO Certificazioni eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;
- g) consentire, nel periodo di validità del contratto e del certificato (ove applicabile), lo svolgimento delle attività di sorveglianza sulla produzione o sul sistema di qualità attuato, previo accordo con ECO Certificazioni S.p.A.;
- h) fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da ECO Certificazioni S.p.A.;
- i) informare ECO Certificazioni S.p.A. in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, apertura nuove sedi e/o succursali, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, in caso rinnovo della certificazione, i dati aggiornati relativi al prodotto nonché gli eventuali reclami ricevuti;
- j) conformarsi ai requisiti dell'organismo di certificazione riportati nell'Allegato A del presente Regolamento nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, materiale pubblicitario o altri documenti;
- k) evitare di fare, né consentire ad altri di fare, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
- l) non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di certificazione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno;
- m) interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di sospensione o di revoca della stessa;
- n) rettificare tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 7 di 20 |

- o) non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione,
- p) non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico,
- q) garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor ivi compresi quelli ACCREDIA (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) alla documentazione, alle aree aziendali di produzione e, ove applicabile, a tutte le registrazioni del Sistema Qualità per assicurare il corretto svolgimento della Verifica Ispettiva,
- r) garantire (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) l'accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di ECO Certificazioni S.p.A. dei loro nominativi,
- s) garantire (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) l'accesso al personale ispettivo in addestramento e in supervisione,
- t) rendersi disponibili ad eventuali verifiche supplementari richieste sia da parte di ECO Certificazioni S.p.A. sia da parte dell'Ente di Accredimento. Alcune verifiche supplementari possono essere eseguite con un preavviso massimo di 5 giorni e il fabbricante non può ruscare il team incaricato di eseguire l'attività di valutazione. Tali verifiche sono in genere a carico di ECO Certificazioni S.p.A. e sono eseguite a fronte di segnalazioni gravi che coinvolgono il prodotto, la non effettuazione di questa tipologia di verifica, comporta la revoca della certificazione concessa;
- u) rendersi disponibile ad eseguire delle verifiche con un preavviso di 5 giorni, a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni, di sospensioni della certificazione senza possibilità di ruscare il team incaricato di eseguire tale audit (si veda anche § 8.3 del presente Regolamento),
- v) in caso di scadenza, o ritiro/revoca della certificazione, restituire i certificati e cessare di utilizzare riferimento alla certificazione.

7.2 Diritti dell'Organizzazione

L'Organizzazione in possesso della certificazione:

- a) può apporre il numero identificativo dell'Organismo Notificato ECO Certificazioni S.p.A. (n°**0714**) accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
- b) può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nell'Allegato A al presente Regolamento;
- c) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché ECO Certificazioni S.p.A. possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- d) può chiedere la sostituzione degli ispettori sia di ECO Certificazioni S.p.A. sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta ad ECO Certificazioni S.p.A. entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
- e) può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta ad ECO Certificazioni S.p.A.;
- f) può richiedere a ECO Certificazioni S.p.A. il Certificato su qualunque tipo di supporto a condizione che si faccia carico dei relativi costi.

7.3 Diritti e doveri di ECO Certificazioni S.p.A.

ECO Certificazioni S.p.A. si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per la effettuazione delle attività di valutazione della conformità.

I doveri di ECO Certificazioni S.p.A. sono:

- a) mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione;
- b) predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione iniziale e di mantenimento (quando applicabile), comprendente la domanda di certificazione, le

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 8 di 20</i> |

attività di valutazione iniziali e le attività di sorveglianza, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo (quando applicabile);

- c) applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa;
- d) qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti e all'ente di Accreditamento (se applicabile) i casi in cui aziende certificate sono coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza;
- e) comunicare preventivamente al Fabbricante la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento o di altri Enti aventi diritto.

8. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

8.1 Domanda di Certificazione e Offerta/Contratto

Affinché possa essere attivato l'iter di certificazione l'Organizzazione richiede ad ECO Certificazioni S.p.A. un'offerta economica compilando la Richiesta di Offerta (reperibile anche sul sito Internet alla pagina www.ecocertificazioni.eu) che dovrà debitamente compilare in ogni sua parte e sottoscrivere.

Tale Richiesta sarà riesaminata dal Responsabile Tecnico di ECO Certificazioni S.p.A. al fine di definire tutti i parametri da indicare nell'offerta o per richiedere eventuali chiarimenti supplementari.

Fa seguito un'offerta/contratto emessa da ECO Certificazioni S.p.A. che riporta le condizioni economiche e di servizio applicate ed il riferimento al Regolamento RG CE-PED.

L'accettazione di tale offerta avviene con la restituzione a ECO Certificazioni S.p.A. del modulo di Domanda di Certificazione, allegato all'offerta emessa, debitamente sottoscritto per accettazione delle condizioni economiche e del presente Regolamento richiamati nella stessa.

Ai fini dell'emissione dell'offerta economica, i dati essenziali che l'Organizzazione deve fornire ad ECO Certificazioni S.p.A. sono relativi a:

- dati anagrafici;
- descrizione dell'attrezzatura da sottoporre a valutazione di conformità (con indicazione della PS, TS, Volume o diametro, fluido contenuto con indicazione del gruppo di appartenenza e stato fisico);
- procedura di valutazione della conformità prescelta;
- eventuale possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, se viene richiesta la certificazione in applicazione dei moduli D, D1, E, E1, H, H1;
- numero di esemplari da costruire e, nel caso di produzioni di serie, numero di esemplari previsti nell'anno.

8.2 Attività di Valutazione della Conformità

L'iter di certificazione viene avviato all'atto del ricevimento della Domanda di Certificazione, allegata all'offerta emessa, debitamente sottoscritto per accettazione dal Fabbricante.

Per procedere con la procedura di valutazione della conformità, il Fabbricante deve fornire a ECO il Fascicolo Tecnico relativo al prodotto in cui siano riportati tutti gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'oggetto da certificare (mediante disegni, descrizione dell'oggetto e relativo funzionamento, indicazione delle norme seguite, analisi dei rischi, ecc.) come previsto da ciascuno specifico Modulo di cui all'Allegato III della Direttiva PED.

Nel caso la procedura di valutazione della conformità sia condotta in applicazione dei moduli D, D1, E, E1, H, H1, la documentazione da inviare a ECO Certificazioni è relativa alla descrizione del Sistema qualità adottato dal fabbricante per la progettazione, fabbricazione e verifica del prodotto (per quanto applicabili) in modo da fornire evidenza di come tale sistema rispetti i Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dall'Allegato I della Direttiva PED.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 9 di 20 |

Per i moduli D1, E1, H e H1, il fabbricante mette a disposizione di ECO anche la documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico) descrittivo del prodotto.

Indipendentemente dalla procedura di valutazione della conformità prescelta, l'iter di valutazione della conformità si compone sostanzialmente di due fasi: una di analisi della documentazione tecnica e una di ispezione del prodotto per verificare che lo stesso sia costruito conformemente a quanto indicato nella documentazione tecnica (nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza), eseguire la prova di tenuta (idraulica o con gas, in base alle specificità dell'oggetto certificato) e verificare l'efficienza e la funzionalità degli eventuali accessori di sicurezza installati.

Nel caso in cui la valutazione di conformità debba essere condotta sul sistema qualità applicato dal fabbricante, il team di verifica incaricato, provvederà ad eseguire un esame della documentazione relativa al sistema qualità del fabbricante ed effettuerà successivamente una visita presso i locali del fabbricante per verificare l'applicazione delle procedure relative alla fabbricazione, progettazione (se applicabili) e ispezioni.

I tempi per l'esecuzione delle verifiche presso i locali di produzione del fabbricante, vengono concordati con il Fabbricante stesso che ha la facoltà di richiedere lo spostamento della data di esecuzione pianificata della verifica.

Esecuzione della verifica

La verifica presso i locali di fabbricazione inizia con la riunione iniziale tra il team di verifica, la Direzione (o suo rappresentante) ed i responsabili di produzione e progettazione (se applicabile) per una breve presentazione reciproca, chiarire e precisare le modalità di svolgimento dell'attività e per verificare/chiarire le informazioni ricevute.

Qualora dovessero emergere difformità che possano influire sui tempi di esecuzione previsti, il responsabile del Team di verifica dovrà immediatamente darne comunicazione ad ECO Certificazioni S.p.A. per concordare le modalità per il prosieguo.

Svolte le attività previste dalla procedura di valutazione della conformità oggetto del contratto, il team di verifica comunica al fabbricante le risultanze e conclusioni relative all'attività svolta e formalizza ed illustra le eventuali non conformità che dovessero essere state rilevate nel corso dell'attività.

In caso di riserve o eccezioni, espresse dal fabbricante in merito ai risultati dell'attività, all'operato del gruppo di verifica, ai rilievi emessi e quant'altro, il responsabile del team li registra e li trasmette al Responsabile Tecnico di Divisione.

Attività conseguenti la verifica

Al termine delle suddette attività e ricevute tutte le integrazioni richieste, il responsabile del team trasmette a ECO Certificazioni S.p.A. tutta la documentazione prodotta.

Ricevuta la documentazione ECO Certificazioni S.p.A., riesamina il tutto e se è il caso provvede a notificare al fabbricante eventuali modifiche apportate alle conclusioni e/o alle non conformità o comunicazione in merito alla necessità di eseguire una ulteriore verifica in campo rispetto alle soluzioni presentate.

8.3 Verifiche Supplementari

Se le non conformità rilevate sono tali, per numero e gravità, da non consentire il rilascio o mantenimento della certificazione, ECO Certificazioni S.p.A. richiederà una verifica supplementare al fine di valutare la corretta attuazione di azioni o provvedimenti correttivi e la sussistenza delle condizioni necessarie per riprendere l'iter di certificazione.

Le verifiche supplementari sono soggette a pagamento e gli importi sono resi noti nella stessa Offerta/Contratto.

Alcuni audit supplementari possono essere eseguiti con un preavviso massimo di 5 giorni, e il Fabbricante non può ricusare il team incaricato di eseguire l'audit. Tali verifiche sono in genere a carico di ECO Certificazioni S.p.A. e sono eseguite a fronte di segnalazioni gravi che coinvolgono il

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 10 di 20</i> |

Fabbricante o il prodotto oggetto della certificazione; la non effettuazione di questa tipologia di audit, comporta la revoca della certificazione concessa.

8.4 Rilascio della Certificazione

A positiva conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti dalla Procedura di Valutazione della Conformità adottata, il Responsabile Tecnico della Divisione, in qualità di organo proponente, riesaminata la pratica, redige la proposta di emissione della certificazione che viene sottoposta all'approvazione del Comitato di Delibera di Certificazione (CDC).

In caso di rilascio della certificazione, ECO Certificazioni S.p.A. trasmette all'Organizzazione, previo pagamento delle spettanze dovute, il Certificato che contiene le seguenti informazioni:

- Il riferimento alla Direttiva e alla procedura di Valutazione della conformità adottata;
- Gli identificativi del prodotto certificato;
- Il riferimento a norme e/o documentazione tecnica;
- La sede legale dell'azienda;
- La data di prima emissione;
- La data di emissione corrente (se applicabile);
- La data di scadenza (se applicabile);
- Il logo di ECO Certificazioni S.p.A.;
- Il riferimento al numero e alla e-mail da contattare per avere informazioni puntuali sulla validità del certificato;
- Il numero del Certificato;
- La firma del Presidente di ECO Certificazioni S.p.A. o di suo Delegato.

Sono invece eventualmente riportate le seguenti indicazioni:

- Il logo dell'Ente di Accredimento (se il Certificato è emesso in uno schema/settore coperto da accreditamento);
- Eventuali diciture specifiche previste da leggi o documenti specifici, in caso di applicabilità degli stessi alle certificazioni da rilasciare.

Gli estremi della validità del Certificato rilasciato sono riportati sul certificato stesso in cui vengono evidenziate:

- Le motivazioni che possono portare a far decadere la certificazione emessa;
- Gli eventuali estremi della validità temporale e la necessità di verifiche intermedie di sorveglianza sulla produzione.

Il Certificato rilasciato viene inserito nell'Elenco dei Certificati e successivamente trasmesso in copia al Ministero competente e, se applicabile, all'Ente di Accredimento.

In caso di diniego, la pratica viene riconsegnata al Responsabile Tecnico, che informerà per lettera il fabbricante, della decisione riportando le relative motivazioni e indicando come procedere per completare l'iter di certificazione e ripresentare la pratica al Comitato di Delibera delle Certificazioni di ECO.

8.5 Comitato di Delibera delle Certificazioni

È l'organo che delibera la concessione/mantenimento/sospensione/estensione/rinnovo/revoca delle certificazioni.

Il Comitato Tecnico Scientifico riceve la pratica istruita dal Responsabile Tecnico, e:

- valutata la documentazione relativa all'organizzazione fornita dal Responsabile Tecnico;
- valutata la proposta di Certificazione espressa dal Responsabile Tecnico;
- valutata la conclusione e la proposta formulata dal team di Valutazione;
- valutata la congruità dello Scopo di Certificazione proposto in relazione alle evidenze raccolte;
- valutata l'ammissibilità di eventuali esclusioni (se applicabili);
- constatata l'assenza di riserve, eccezioni o reclami da parte del richiedente;

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 11 di 20 |

- decide sulla certificazione in oggetto.

Le delibere del Comitato di Delibera delle Certificazioni sono prese all'unanimità (in caso di pluralità di componenti) e sono delle seguenti tipologie:

- deliberare di concedere la Certificazione relativa al prodotto o al Sistema di Gestione Aziendale attuato dal fabbricante in accordo alla Direttiva di riferimento e alla specifica procedura di Valutazione della conformità, eventuali documenti applicabili, sia con che senza prescrizioni specifiche;
- deliberare di concedere il Rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione Aziendale in accordo alla Norma di riferimento e/o documenti applicabili;
- deliberare sull'estensione dello Scopo di Certificazione del Sistema di Gestione Aziendale attuato dal fabbricante in accordo alla Direttiva di riferimento e/o documenti applicabili, sia con sia senza prescrizioni specifiche;
- deliberare su eventuali riduzioni, sospensioni, ripristini e revoche della Certificazione emessa sia con sia senza prescrizioni specifiche;
- deliberare di non concedere la Certificazione, il rinnovo, l'estensione, la riduzione della certificazione.

In quest'ultimo caso la pratica viene restituita al Responsabile Tecnico che informerà per lettera il Fabbricante, e gli eventuali organi competenti, della decisione riportando le relative motivazioni e indicando come procedere per completare l'iter di certificazione e ripresentare la pratica al Comitato di Delibera delle Certificazioni.

8.6 Comitato di certificazione (Organo garante dell'Imparzialità e dell'indipendenza)

Ha la funzione di garante dell'indipendenza e dell'imparzialità di ECO Certificazioni S.p.A. nello svolgimento delle attività di certificazione, è composto da un minimo di 3 membri, individuati in modo da consentire un'equa rappresentanza delle principali categorie interessate (es. *organi istituzionali, associazioni di categoria, organismi di controllo, associazioni a tutela dei consumatori e clienti di ECO Certificazioni S.p.A.*) senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l'imparzialità di giudizio.

Non sono ammessi i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di Sistemi di Gestione Aziendali.

I membri si impegnano per iscritto, accettando la nomina, al rispetto del vincolo di riservatezza e a comunicare eventuali conflitti di interesse nello svolgimento delle attività nei confronti sia di singole persone sia di organizzazioni complete.

Nel caso che uno o più membri del Comitato risultino non liberi da conflitti di interesse con particolari casi in esame sono tenuti a comunicare tale conflitto e ad astenersi dalla valutazione del caso specifico.

I membri possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta dell'organismo di appartenenza.

Per informazioni sui nominativi dei membri che compongono il Comitato di Certificazione, le organizzazioni interessate possono rivolgersi direttamente alla sede ECO Certificazioni S.p.A.

Il Presidente viene eletto dai membri con incarico annuale.

Le funzioni principali del Comitato di Certificazione, consistono in:

- a) affiancare l'organismo nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- b) contrastare ogni tendenza, da parte dell'organismo di certificazione, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- c) fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 12 di 20 |

d) condurre un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali dell'organismo di certificazione;

e) verificare la conformità complessiva di funzionamento dell'Organismo di Certificazione.

Tale Comitato valuta e fornisce suggerimenti e prescrizioni sulle attività di ECO Certificazioni S.p.A..

8.7 Elenco dei Prodotti Certificati

ECO Certificazioni S.p.A. predispone e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco, riportante la ragione sociale del fabbricante, il numero del certificato rilasciato con relativa data di emissione e l'identificazione del prodotto certificato, viene inviato al competente Ministero con periodicità trimestrale.

Inoltre, se applicabile, comunica all'Ente di Accreditamento i dati delle Organizzazioni certificate nei settori per i quali ECO Certificazioni S.p.A. è accreditato nel rispetto di quanto descritto nel presente Regolamento.

9. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PERIODICA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

Relativamente alle certificazioni rilasciate in conformità ai moduli A1 (se riferito ad una produzione di serie), C1, D, D1, E, E1, H, H1, nel periodo validità della certificazione, ECO Certificazioni S.p.A. effettua delle verifiche di sorveglianza per assicurare:

- A. il mantenimento della conformità del prodotto o del sistema qualità del fabbricante ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva PED;
- B. controllare il corretto uso della certificazione e del relativo logo.

La periodicità con cui verranno effettuate le sorveglianze saranno:

- Annuali: per i moduli D, D1, E, E1, H, H1;
- In base ai criteri di campionamento definiti dalle norme della serie EN ISO 2859 per i moduli A1 e C1.

Nel caso, durante lo svolgimento delle sorveglianze periodiche, vengano riscontrati gravi mancanze o Non Conformità, ECO Certificazioni S.p.A. potrà procedere con l'esecuzione di eventuali verifiche supplementari.

Le date per l'effettuazione delle verifiche vengono concordate con il Fabbricante con almeno 15 gg di anticipo.

10. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SUCCESSIVO RINNOVO

La validità delle certificazioni rilasciate da ECO Certificazioni S.p.A è definita dalla Direttiva PED, salvo i casi in cui la stessa non preveda alcuna durata specifica.

In particolare avremo:

- Certificato rilasciato in conformità ai Moduli B e B1: validità dieci (10) anni, rinnovabili alla scadenza salvo l'intervento di modifiche al prodotto e/o alle norme applicabili alla realizzazione del prodotto specifico;
- Certificato rilasciato in conformità ai Moduli A1 e C1 riferiti ad una produzione di serie: validità annuale rinnovabile alla scadenza previa esecuzione delle necessarie verifiche a campione sulla produzione;
- Certificato rilasciato in conformità ai Moduli A1, F, G emessi per singola attrezzatura: validità illimitata. La validità viene a decadere in caso di modifiche apportate al prodotto oggetto del certificato;
- Certificato rilasciato in conformità ai Moduli D, D1, E, E1, H, H1: validità triennale rinnovabile subordinata all'effettuazione delle verifiche di sorveglianza annuali.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 13 di 20</i> |

Le verifiche di rinnovo della certificazione, ove previste, serve a valutare il permanere del rispetto dei Requisiti essenziali di Sicurezza previsti dalla Direttiva PED da parte del prodotto certificato e del sistema qualità approvato applicato dal fabbricante.

La verifica di rinnovo deve essere svolta in anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Se durante una verifica di rinnovo della certificazione, sono identificate non conformità o mancanza diffusa di evidenze di conformità, ECO Certificazioni S.p.A. definisce i tempi limite per l'attuazione di trattamenti ed azioni correttive prima della scadenza della certificazione.

11. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 Rinuncia

Per le certificazioni che prevedono un periodo di validità definito, la rinuncia della certificazione può avvenire con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla data di scadenza della certificazione e con richiesta scritta dell'Organizzazione; al di sotto di tale termine l'Organizzazione deve corrispondere la penale indicata da ECO Certificazioni S.p.A. al precedente § 5.2.

11.2 Sospensione

Per le certificazioni che prevedono un periodo di validità definito con esecuzione di sorveglianze periodiche, ECO provvede a sospendere la Certificazione nei seguenti casi:

- il sistema fabbricazione certificato non garantisca, in modo persistente o grave, il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva da parte del prodotto oggetto di certificazione;
- il cliente certificato non consenta lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza con la periodicità necessaria, oppure non consenta l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli auditor ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;
- il Fabbricante certificato non comunichi l'intenzione e le modalità di modifica al prodotto o al sistema di gestione e/o altre modifiche quali: cambio di sede legale e/o operativa, denominazione sociale, tipologia societaria;
- il cliente certificato risulti moroso nei pagamenti delle attività erogate da ECO;
- il cliente certificato abbia richiesto volontariamente la sospensione.

La sospensione della certificazione (che comporta la temporanea non validità della stessa) è notificata al Fabbricante con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, per decisione e a firma del Responsabile Tecnico, nella comunicazione è indicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.

A seguito della sospensione il Fabbricante deve:

- non utilizzare o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- non utilizzare copie e riproduzioni del certificato/i;
- astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da ECO, e sono sempre comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

Le spese sostenute da ECO per eseguire eventuali verifiche o attività causati da provvedimenti di sospensione sono a carico del Fabbricante.

Se l'Organizzazione non risolve, nel tempo stabilito da ECO le problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione, ECO provvede a sanzionare con la revoca del Certificato.

Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi: trascorso tale termine si tramuta in revoca della certificazione, il provvedimento di sospensione può essere ritirato anche prima dello scadere del periodo di sospensione deciso, ma solo a condizione che il Fabbricante dimostri di aver rimosso le cause che l'hanno provocata.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 14 di 20 |

11.3 Revoca

ECO provvede a revocare la Certificazione nei seguenti casi:

- grave inosservanza al presente Regolamento,
- rilevante non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione rispetto alla documentazione tecnica presentata a ECO e ai Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva,
- intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto e il fabbricante non voglia o non sia in grado di adeguarvisi;
- significative modifiche apportate dal Fabbricante senza avere preventivamente informato ECO Certificazioni;
- reiterato mancato pagamento delle fatture di ECO,
- uso ingannevole della Certificazione o del marchio tale da portare discredito ad ECO,
- non accesso ai siti aziendali degli Ispettori sia di ECO sia dell'Ente di Accreditamento o altri organi di controllo (se applicabile).

La certificazione se rilasciata al Sistema di qualità del Fabbricante decade, inoltre, in caso di fallimento o rinuncia da parte dell'Organizzazione.

La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Delibera delle Certificazioni ed è notificata all'Organizzazione con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

Le revoche dei certificati sono comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, l'Organizzazione deve:

- distruggere o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
- cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.

12. RECLAMI E RICORSI

Premesso che ECO Certificazioni definisce:

- **Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- **Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

ECO si impegna a registrare e conservare reclami e ricorsi ricevuti come previsto dalle proprie procedure interne di gestione delle registrazioni e a gestirli nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la qualità dell'Organismo.

12.1 Reclami

ECO S.p.A. prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da un comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da ECO S.p.A.

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 15 di 20</i> |

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, ECO S.p.A. informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di ECO S.p.A. vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" certificato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di ECO S.p.A. si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di ECO S.p.A. ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente (fabbricante del prodotto o equiparato) il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, ECO S.p.A., fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, ECO S.p.A. fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, ECO S.p.A. – dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo – valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

L'Organismo richiede inoltre ai Soggetti intestatari delle certificazioni di mantenere registrazioni dei reclami avanzati nei loro confronti dagli utenti dei prodotti certificati, mettendo tali registrazioni a disposizione dell'Organismo su richiesta di quest'ultimo.

In relazione a tali reclami, L'Organismo interviene nei confronti dell'intestatario della certificazione, richiedendo di adottare i provvedimenti del caso, e documenta tali interventi ed i risultati conseguiti.

12.2 Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

ECO conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente § 12.1, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Coordinatore Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 16 di 20</i> |

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Coordinatore Tecnico della Divisione Operativa interessata, dal Direttore Generale e dal Vicepresidente Affari Generali di ECO S.p.A.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, ECO Certificazioni S.p.A. provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

13. CONTENZIOSI

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento per la certificazione è competente, esclusivamente, il Foro di Ravenna.

14. VOLTURA DEL CERTIFICATO

In caso il Fabbricante modifichi la propria ragione sociale o il proprio indirizzo, deve comunicare per iscritto a ECO Certificazioni le modifiche intervenute, inviando:

- una copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- una copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione.

Una volta completati tutti gli accertamenti necessari, ECO Certificazioni S.p.A. provvederà ad emettere un nuovo certificato, annullando il certificato precedente.

15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

Al fine di tutelare i prodotti certificati, nel caso in cui responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni possano comportare conseguenze gravi da un punto di vista della sopravvivenza dell'Organismo di Certificazione, ECO Certificazioni S.p.A. si impegna a sottoscrivere degli accordi con altri Organismi di Certificazione di pari qualificazione per garantire la validità delle certificazioni rilasciate senza aggravio di costi per le aziende certificate.

Tale processo verrà avviato solo previo consenso scritto delle Organizzazioni certificate da ECO Certificazioni S.p.A. che, in alternativa, hanno diritto di rinunciare alla certificazione.

16. MODIFICA/ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante ha l'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche che intende apportare al prodotto certificato o al relativo sistema di fabbricazione.

A seguito di una Domanda relativa ad una modifica che interessa un oggetto già certificato o alla richiesta di variazioni del campo di applicazione della certificazione (ad esempio inserimento di nuovi prodotti o conformità a nuove norme), il Responsabile Tecnico della Divisione valuta, in base all'entità della modifica o alla rilevanza delle variazioni introdotte, la procedura di valutazione applicabile al fine di determinare se tale modifica possa essere eseguita e/o se l'estensione possa essere concessa.

Una volta definita la procedura di valutazione da eseguire, il Responsabile Tecnico provvede a formalizzare la decisione al cliente con l'emissione di una specifica offerta sulla base di quanto previsto dal tariffario.

L'estensione/riduzione della certificazione può riguardare i prodotti, le attività o le unità operative certificate.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 17 di 20 |

Per avviare l'iter è necessario presentare una richiesta scritta indicando l'oggetto dell'estensione/riduzione, a seguito della quale ECO Certificazioni S.p.A. deciderà l'entità delle attività necessarie per valutare la richiesta del fabbricante.

L'offerta economica dell'estensione/riduzione è calcolata sulla base di quanto previsto dal tariffario.

L'iter di verifica delle modifiche ed estensioni relative alle certificazioni emesse prosegue poi come indicato per una nuova certificazione.

17. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

17.1 Modifiche ai Requisiti di Certificazione

Nel caso si debbano apportare modifiche ai requisiti della certificazione, rese necessarie a seguito di modifiche o aggiornamenti del panorama legislativo applicabile al prodotto (es. per l'ambito cogente) o per necessità derivanti da altri ambiti (es. nel caso di eventuali certificazioni volontarie), tali modifiche sono tempestivamente comunicate per iscritto da ECO Certificazioni S.p.A. ai Fabbricanti, con l'indicazione della data in cui entreranno in vigore.

L'adeguamento alle nuove disposizioni è obbligatorio entro la data di entrata in vigore della stessa. Se necessario, le certificazioni rilasciate e i fabbricanti intestatari delle stesse potranno essere sottoposti a verifica per una valutazione integrativa entro tale data.

Ciascun Fabbricante può chiedere, informazioni e delucidazioni a cui ECO Certificazioni S.p.A. risponderà.

Particolari situazioni che richiedano tempi di attuazione decisi dagli Organi competenti o dall'Ente di Accreditamento, sono indicate per iscritto da ECO Certificazioni S.p.A..

Il mancato adeguamento dei Soggetti in questione alle misure stabilite, nei tempi concordati, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

17.2 Modifiche al Regolamento

Le modifiche, conseguenti alle variazioni della legislazione vigente relativa al prodotto, alle norme di accreditamento degli Organismi di certificazione e/o del sistema di gestione di ECO Certificazioni S.p.A. descritto nel presente Regolamento, sono comunicate ai Fabbricanti, i quali possono comunicare per iscritto i loro pareri o richiedere chiarimenti entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione delle modifiche.

Allo scadere dei trenta giorni il Responsabile Tecnico dell'Organismo effettua una valutazione dei pareri e/o delle richieste di chiarimenti pervenuti provvedendo, relativamente ai pareri, a modificare il regolamento se congruente con le norme in vigore e, rispondere ai chiarimenti richiesti.

Una volta recepiti i pareri, quando applicabili, ECO Certificazioni S.p.A. provvede alla distribuzione del nuovo Regolamento ai Fabbricanti, specificando che la data di entrata in vigore è quella riportata sul modulo di trasmissione documenti e provvede ad aggiornare lo stesso documento sul proprio sito internet.

I Fabbricanti possono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato nella comunicazione suddetta oppure rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate nel presente Regolamento (senza oneri economici).

Particolari situazioni che richiedano tempi di attuazione diversi dettati dagli Organi competenti o dall'Ente di Accreditamento, verranno indicate per iscritto da ECO Certificazioni S.p.A. ai Fabbricanti certificati o con procedimento in corso.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 18 di 20</i> |

In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | <i>Pag. 19 di 20</i> |

ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto.

Il Fabbricante può riprodurre integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da ECO Certificazioni S.p.A..

Il Fabbricante, deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da ECO Certificazioni S.p.A. e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ECO.

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ECO si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO | RG-CE.P Ed. 00 Rev. 0 del 06/06/2011 |
| | DIRETTIVA PED | Pag. 20 di 20 |

ALLEGATO B - INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali – "Codice della Privacy"

Gentile Cliente,

in seguito all'entrata in vigore del Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed in conformità a quanto disciplinato dall'art. 13 delle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:

Finalità del trattamento:

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti ordinarie finalità: commerciali, amministrative, contabili, esecuzione di obblighi derivanti del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste, gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti, controllo della soddisfazione del cliente, compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario ed attività promozionale.

I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente ulteriormente trattati.

Modalità del trattamento:

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolta dei dati presso terzi, raccolta dei dati attraverso la consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici, trattamento posto in essere con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, conservazione dei dati per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo ed agli obblighi di legge.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:

L'interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell'elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali ed ai fini dell'espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali.

Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l'offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio da Voi richiesto, né di adempiere agli obblighi contrattuali.

Il consenso al trattamento non Vi viene richiesto, in quanto il trattamento è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali e per assolvere ordinarie finalità amministrative e contabili (provvedimento del 19 giugno 2008, inerente **semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità di tipo amministrativo e contabile**).

Evidenziamo che:

Il trattamento dei dati Vs. personali da noi posto in essere, non riguarda informazioni di natura sensibile.

La nostra struttura ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza, di accesso e custodia dei dati in conformità a quanto dettato dal D.Lgs. 196/2003.

Comunicazione dei dati a terzi:

I Vs. dati verranno di prassi comunicati ai seguenti organi: banche ed istituti di credito (per gli emolumenti legati alla forma di pagamento concordata), commercialista (per l'assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), potranno inoltre essere esibiti, agli organi di controllo che ne facessero richiesta in caso di ispezioni ed accertamenti alla nostra azienda.

Verranno inoltre comunicati a studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese ed imprenditori che erogano a noi determinati servizi tecnici, ad enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche ed ad assicurazioni in caso di controversie per fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale.

In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all'azienda, all'Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di recupero crediti.

I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricato del trattamento ivi compresi dai dirigenti, amministratori, saranno inoltre trattati dai sindaci e da agenti rappresentanti.

Titolare e Responsabile del trattamento:

Titolare del trattamento dei dati è ECO S.p.A. con sede lega in Via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA).

Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è Ing. Carlo Farina.

Art. 7 D.Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti –

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PotreTe esercitare i Vs. diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a ECO S.p.A. con sede legale a Faenza (RA) in via Mengolina

33, anche mezzo raccomandata o fax al numero 0546/624922.

Il Titolare del trattamento

